

**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE L'USO DEL CENTRO SPORTI-
VO COMUNALE PIAN SCAIROLO
(del 23.03.2009)**

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'USO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE PIAN SCAIROLO

(del 23.03.2009)

Il **Municipio di Paradiso**, richiamato:

- gli art.li 192 LOC e 44 RALOC del 10.03.1987;
- l'articolo 98 e seguenti del Regolamento comunale;
- la risoluzione municipale del 23.03.2009

o r d i n a

- Art. 1**
Oggetto
- Il centro sportivo comunale Pian Scairolo (detto in seguito centro sportivo) al mappale 1901 RFD Collina d'Oro comprende:
- a. un campo di calcio principale;
 - b. un campo di allenamento in sintetico;
 - c. una buvette;
 - d. gli spogliatoi e relative infrastrutture.
- Art. 2**
Principio
- ¹Il Municipio può mettere a disposizione di terzi gli spazi del centro sportivo, di sua proprietà, per l'attività calcistica e altre attività sportive a sua discrezione.
- ²L'Ufficio tecnico è competente per il rilascio delle relative autorizzazioni, la gestione e la manutenzione del centro sportivo.
- Art. 3**
Società gestore
- Il Municipio si riserva di sottoscrivere convenzioni e/o contratti sulla gestione degli impianti con società sportive locali (società gestore).
- ²In tal caso queste ultime sottostanno all'applicazione delle presenti disposizioni.
- Art. 4**
Responsabilità
- ¹Il Municipio declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, lesioni a persone o cose, nonché per furti che dovessero accadere durante la pratica delle attività che si svolgono al centro sportivo.
- ²L'utente o la società gestore è responsabile per i danni causati alle strutture durante il periodo dell'autorizzazione.
- ³In caso di manifestazioni in cui è prevista una forte affluenza di persone o, a giudizio del Municipio, in ogni altro caso, può essere richiesta un'assicurazione temporanea di responsabilità civile.
- ⁴I dirigenti delle società sono direttamente responsabili dell'ordine, della disciplina, della cura del materiale e delle attrezzature durante le ore in cui le infrastrutture sono a loro disposizione.
- Con la richiesta tendente ad ottenere l'autorizzazione, le società indicheranno pertanto nome e recapito delle persone solidalmente responsabili dell'ordine, della disciplina, della cura del materiale e delle attrezzature, nonché nome e recapito di uno o più sostituti responsabili. Una di queste persone dovrà essere sempre presente presso il centro sportivo durante l'utilizzazione.

- Art. 5** ¹Gli spazi del centro sportivo sono messi a disposizione alle società sportive e/o

Modalità d'uso

privati che operano nel Comune.

²L'utilizzo da parte di privati o società fuori Comune può essere concesso unicamente nel caso in cui non intralci l'attività delle società beneficiarie. In ogni caso la priorità verrà data a persone domiciliate nel Comune.

³Le richieste d'uso devono pervenire al Municipio, previo preavviso della società gestore ove esiste, tramite il modulo ufficiale ottenibile presso l'Ufficio tecnico e scaricabile dal sito ufficiale del Comune (www.comune-paradiso.ch).

⁴Il Municipio si riserva di sospendere o di annullare, con effetto immediato, le autorizzazioni sopra menzionate in caso di inosservanza della presente ordinanza o qualora le esigenze di interesse pubblico lo richiedessero.

Art. 6
Tariffe

¹Per l'uso degli spazi del centro sportivo da parte delle società sportive del Comune non viene prelevata alcuna tassa.

²Per tutti gli altri casi, è previsto il pagamento di una tassa decisa a discrezione del Municipio, come segue:

	½ giornata	Giornata intera
Diurno (07.00-19.00)	Fr. 70.--	140.--
Notturmo (19.00-07.00)	Fr. 90.--	

³Un rimborso spese è prelevato inoltre quando esiste una prestazione da parte dell'Ufficio tecnico (impiegati/operai) o la messa a disposizione di materiale comunale.

Le tasse sono percepite sulla base degli importi definiti nell'Ordinanza intesa a disciplinare l'uso e il noleggio di beni comunali e le tariffe per prestazioni a terzi da parte dei dipendenti del Comune.

⁴Resta riservato ogni altro accordo stipulato con la società gestore.

Art. 7
Restituzione

¹Il titolare ha diritto alla restituzione proporzionale della tassa se l'autorizzazione viene revocata per motivi a lui non imputabili.

²La rinuncia non dà di regola diritto al rimborso.

³La pretesa di restituzione si prescrive nel termine di un anno dalla decisione definitiva di revoca.

Art. 8
Orari utilizzo dei campi

¹Per l'uso dei campi deve essere di principio osservato l'orario dalle ore 09.00 alle ore 22.00.

²Per manifestazioni extrasportive l'orario d'utilizzo viene deciso di volta in volta dal Municipio, tenuto conto delle esigenze degli organizzatori, fermo restando la necessità di presentare l'autorizzazione rilasciata a sua volta dal Comune di Collina d'Oro, ove ha ubicazione il Centro sportivo.

- Art. 9**
Riordino e pulizia
- ¹Gli spazi devono essere riconsegnati in ordine e puliti, come al momento della consegna.
- ²In caso di negligenza, per la quale il personale comunale o il custode designato dalla società gestore dovessero intervenire nella pulizia, verranno addebitate le relative spese.
- ³Il personale comunale è comunque incaricato per le pulizie ordinarie degli spogliatoi e la manutenzione del centro sportivo in generale, salvo accordi particolari contenuti nei contratti d'uso con le società o la società gestore.
- ⁴Il materiale di proprietà del Comune deve essere ritirato dagli utenti presso il personale addetto e ritornato allo stesso subito dopo le gare, gli allenamenti o in caso di manifestazioni.
-
- Art. 10**
Campo principale
- ¹Il campo principale è riservato esclusivamente alle partite ufficiali nonché agli allenamenti della società gestore.
- ²Eventuali deroghe, come pure l'uso per attività extrasportive, formulate per iscritto, dovranno pervenire all'Ufficio Tecnico almeno tre settimane prima dell'evento.
-
- Art. 11**
Uso campo sintetico
- ¹L'uso del solo campo sintetico è autorizzato a tutti i cittadini residenti nel Comune unicamente se non utilizzato da società con regolare contratto o dalla società gestore.
- ²In particolare l'accesso al pubblico è garantito nei seguenti giorni e orari settimanali:
- mercoledì, dalle ore 15.30 alle ore 17.00;
 - sabato e domenica, dalle ore 09.00 alle ore 22.00.
- ³La sorveglianza sull'uso del campo sintetico da parte della popolazione residente è garantita attraverso il custode della società gestore e/o la polizia comunale.
-
- Art. 12**
Danni
- Eventuali danni dovranno essere immediatamente annunciati al Municipio (tramite Ufficio Tecnico) o alla società gestore (tramite il custode) e saranno riparati a carico della società o delle persone responsabili.
-
- Art. 13**
Servizio d'ordine per manifestazioni
- La società o gruppo che organizza una manifestazione è tenuta a predisporre a proprie spese di un adeguato servizio d'ordine e garantire il disciplinamento del traffico all'esterno del centro sportivo e nell'area adibita a parcheggi attenendosi alle disposizioni della polizia comunale.

- Art. 14**
Pubblicità
- L'autorizzazione ad esporre nel centro sportivo manifesti pubblicitari, in occasione di manifestazioni sportive o di altro genere, deve essere richiesta al Municipio, attraverso la polizia comunale, che ne fissa le condizioni.
- Art. 15**
Divieti vari
- Le limitazioni ed i vincoli che regolano l'utilizzo del centro sportivo sono i seguenti:
- in tutti i locali interni dell'infrastruttura è vietato fumare;
 - l'uso dell'impianto elettrico (quadro principale) è di competenza del personale addetto;
 - per il campo in sintetico è vietato l'uso di scarpe con tacchetti in ferro;
 - le partite del campionato di calcio per gli attivi avranno luogo, di regola il sabato sera e la domenica e solo eccezionalmente in altri giorni;
 - le partite del campionato di calcio degli allievi si svolgeranno, di regola, il sabato.
- Art. 16**
Quiete pubblica
- ¹Non sono tollerati rumori molesti e schiamazzi, sia all'interno che all'esterno delle infrastrutture.
- ²In particolare la quiete pubblica deve essere salvaguardata dalle ore 22.00 alle ore 08.00.
- ³In caso di abusi, l'autorizzazione all'uso delle infrastrutture verrà a cadere immediatamente.
- Art. 17**
Buvette
- La gestione della buvette viene concordata dal Municipio con la società gestore.
- Art. 18**
Contravvenzioni
- Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa fino a fr. 10'000.—, secondo quanto previsto dagli art.li 145 e segg. LOC (Legge organica comunale).
- Art. 19**
Disposizioni finali
- ¹La presente ordinanza abroga e sostituisce ogni altra disposizione contraria.
- ²La convenzione stipulata con il FC Paradiso sulla gestione degli impianti in data 18.07.1990 e susseguenti accordi, rimangono in vigore.
- Art. 20**
Entrata in vigore
- La presente Ordinanza entra in vigore a scadenza del periodo di pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund

Paradiso, 4 maggio 2009

Pubblicazione:

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 5.05.2009 al 19.05.2009

Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.